Adempimenti art. 22 D.Lgs. 33/2013 comma 1, lettera b) – d) e comma 2 e 3

CERTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE PARTECIPATA: CST SISTEMI SUD srl con sede in Capaccio viale della Repubblica n. 8

Cf/iva n. 03564090656

MISURA DELLA PARTECIPATA: vedi allegato a)

DURATA DELL'IMPEGNO: AL 2020 (art. 4.1 dello Statuto) **POTERE DI NOMINA AMMINISTRATORI :** SI (C.d'A.)

FUNZIONI ATTRIBUITE: SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE: ATTIVITA' STRUMENTALI vedi allegato b)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: vedi allegato c)

ONERE A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'ENTE SOCIO: vedi allegato b)
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO:

nessun rappresentante dell'Amministrazione nel Consiglio d'Amministrazione;

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI

ORGANI DI GOVERNO: nessuno;

RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI ESERCIZI:

anno 2009 - € 30728 anno 2010 - € 71410 anno 2011 - € 727 anno 2012 - € 32439

INCARICHI D'AMMINISTRATORE E TRATTAMENTO ECONOMICO:

Composizione del Consiglio d'Amministrazione anno 2013:

Presidente : Carrano Luigi , compenso totale € 24595,20 ;

Vice Presidente : Carmine Santangelo, compenso totale € 21079,80 ;

Componente: Gianluca Fimiani, compenso totale € 18450,00;

LINK per collegamento sito istituzionale società: www.cstsistemisud.it, dove risultano pubblicati i componenti degli organi di indirizzo di cui all'art. 14 del D.Lgs. 35/2013 e dei Dirigenti e Collaboratori di cui all'art.15 del su indicado D.Lgs. ;

Normativa

Art. 3 del D.L. n. 174/2012 conv, in Legge 213/2012

Art.147-quater del D.Lgs. n. 267/2000)

Controlli sulle Società partecipate non quotate.

- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per Società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

Vigente al: 18-10-2013

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

- 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a)l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b)l'elenco delle Società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

- c)l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d)una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
- 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
- 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
- 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
- 5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle Società direttamente controllate nei confronti delle Società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle Società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.